



DOTT. GIUSEPPE PIRINU

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA GIOVANNI XXIII, 13

07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571

Fax: 079/634212

Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D

Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU

Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di marzo	pag. 2
Esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori	pag. 5
Adozione provvedimento di sospensione in micro impresa	pag. 9
Tirocini di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio	pag. 10
Chiarimenti sugli obblighi amministrativi per distacco transnazionale	pag. 11
Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti	pag. 12
Medico competente e tutela dei videoterminalisti in <i>smart-working</i>	pag. 14
Valenza della contribuzione Enasarco ai fini del massimale contributivo	pag. 15
Sospensione dei termini Inail per ischia	pag. 16
Versamento per proroga regime speciale impatriati	pag. 19
Maggiorazione AUU per genitori rimasti vedovi	pag. 20
Nuovi congedi di paternità obbligatorio e parentale in Uniemens	pag. 21
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2023	pag. 26
Aliquote 2022 per iscritti alla gestione separata	pag. 29
Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2023	pag. 31
Artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2023	pag. 34
Aliquote contributive 2023 per OTI e OTD	pag. 36
Ammortizzatori sociali 2023 – Stabiliti gli importi	pag. 37
Aumento ex Tur – Indicazioni Inps e Inail	pag. 39

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Firmata la convenzione tra INL e Ministero del Lavoro per il 2023 - 2025

In data 20 gennaio 2023 è stata presentata la Convenzione triennale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INL per gli esercizi 2023-2025, al fine di regolare i rapporti tra Ministero e Ispettorato e, in particolare:

- a) gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, nell'ambito delle attività a esso demandate finalizzate alla tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera, nonché al contrasto all'accesso indebito a prestazioni sociali sottoposte alla prova dei mezzi, mediante dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di redditi da lavoro;
- b) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
- c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- d) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- e) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

(INL, Ministero del lavoro, convenzione 20 gennaio 2023)

Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l'erogazione dei compensi relativi ai Presto

L'Inps, con il messaggio 27 gennaio 2023, n. 410, rende noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, sono aggiornati all'importo di 3,84 euro, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra Inps e Poste Italiane Spa. Tale importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, più il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell'Iva pari al 22%.

(Inps, messaggio, 27 gennaio 2023, n. 410)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Nuovo allegato tecnico Uniemens

L'Inps ha reso disponibile la nuova *realise* dell'allegato tecnico 4.16.6 del 20 gennaio 2023, contenenti le possibili codifiche degli elementi utili alla predisposizione del flusso Uniemens: in particolare, l'Inps rende operativa la codifica (Inps, circolare n. 7/2023) prevista per esporre il nuovo esonero contributivo (contribuzione IVS), a favore dei dipendenti, disposto per l'anno 2023, dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, L. 197/2022).

(Allegato tecnico 4.16.6 del 20 gennaio 2023)

Fondo pensione sportivi professionisti per calcio femminile di serie A

L'Inps, con la circolare 20 febbraio 2023, n. 24, illustra le disposizioni normative e amministrative relative all'estensione dell'obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, a decorrere dal 1° luglio 2022, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A.

(Inps, circolare, 20 febbraio 2023, n. 24)

Contributi volontari 2023

L'Inps, con la circolare 20 febbraio 2023, n. 22, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 dai proseguiti volontari – compresi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(Inps, circolare, 20 febbraio 2023, n. 22)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Rinnovo delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo per l'anno 2023.

L'Inps, con circolare 10 febbraio 2023, n. 20 ha fornito importanti chiarimenti in ordine al rinnovo delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo per l'anno 2023, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 309, della L. 29 dicembre 2022, n. 197: in particolare, a integrazione della circolare Inps n. 135/2022, si illustrano i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

(Inps, circolare, 10/2/2023, n. 20)

Lavoro post prepensionamento giornalisti professionisti

L'Inps, con messaggio 10 febbraio 2023 n. 644, ha fornito importanti chiarimenti in merito allo svolgimento dell'attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei giornalisti professionisti.

In particolare, l'Inps ricorda che, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/1981 è incompatibile con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all'estero presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un'altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l'attività lavorativa presso tali aziende.

Viceversa, la pensione liquidata ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/1981, è compatibile con l'attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quella in cui ha avuto luogo il prepensionamento.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

(Inps, messaggio, 10/2/2023, n. 644)

Comunicazione reddito presunto per NASpl

L'Inps, con messaggio 23 febbraio 2023, n. 790, ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpl in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l'anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al 2023. tale comunicazione è urgente affinché possano essere rimesse in pagamento le prestazioni NASpl la cui erogazione è stata "sospesa", in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione. L'adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per il 2023 è pari a "zero".

(Inps, messaggio, 23/2/2023, n. 790)

Pensione anticipata flessibile: al via le domande

L'Inps, con messaggio 21 febbraio 2023, n. 754, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con successiva circolare saranno fornite ulteriori istruzioni.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite Spid almeno di Livello 2, Cns o Cie e seguendo il percorso: "Pensione e previdenza" > "Domanda di pensione" > Area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci";
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Inps, messaggio, 21/2/2023, n. 754)

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO SULLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con la circolare n. 7/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativamente all'esonero contributivo, sulla quota a carico dei lavoratori, previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In particolare, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS spetta:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, quindi, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione. Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva.

La circolare contiene anche le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

Destinatari e misura dell'agevolazione

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore: restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Il limite massimo mensile deve includere anche la quota di retribuzione non imponibile IVS nel caso in cui sia stato superato il massimale annuo.

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
- laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.

Durata dell'agevolazione

Con riferimento alla durata dell'esonero, possono esserne oggetto le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso. Pertanto:

- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell'anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, etc.), l'esonero, nell'anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2024, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima. Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Considerazioni del tutto simili all'ipotesi della cessazione in corso d'anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.

Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore

privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN MICRO IMPRESA

L'INL, a mezzo di propria nota n. 162/2023, affronta un quesito che riguarda la possibilità di procedere con l'adozione di un provvedimento di sospensione, nel caso di una cd. micro impresa che occupa un solo dipendente, "in nero", con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Citando la norma, l'Ispettorato nazionale fa presente come il provvedimento di sospensione, per le ipotesi operative collegate al lavoro irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore (in nero) risulti l'unico occupato dall'impresa; ciò a tutela della cd. micro impresa.

Da tale asserzione, tuttavia, si rileva come detto favor sia riferito esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari, rimanendo invece praticabile il provvedimento di sospensione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica (ex D.Lgs. n. 81/2008), quali appunto la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

La nota, in conclusione, specifica che qualora non venga adottato il provvedimento di sospensione, il personale ispettivo dovrà comunque attivarsi con ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori, disponendo nell'immediato l'allontanamento del lavoratore sino alla sua completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TIROCINI DI LAVORATORI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, ha fornito un parere in merito all'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio.

Premesso che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, consentendo anche a loro di usufruire dei percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo, va tenuto presente che la legge distingue l'ipotesi di tirocinio con soggetto regolarmente soggiornante in Italia (articolo 2, D.M. 22 marzo 2006) – ad esempio con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – al quale si applica, integralmente la normativa regionale vigente o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, da quella con soggetto che si trova all'estero (articolo 3, D.M. 22 marzo 2006), nei confronti del quale si applica l'articolo 40, comma 9, lettera a), D.P.R. 394/1999.

Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, può svolgere:

- tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
- un'attività di tirocinio non curriculare, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il D.Lgs. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese *extra* UE. In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a), della citata norma prevede l'obbligo di conservazione documentale, in base al quale, tra l'altro, il datore di lavoro distaccante, durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, ha l'obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

A tale riguardo, con la circolare n. 1/2023, l'INL ha chiarito la natura della "*documentazione equivalente*" prevista, considerando che altri ordinamenti potrebbero non avere in uso una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "*tracciare*" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all'inizio della prestazione lavorativa.

In particolare, l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza da parte del distaccante può essere considerata documento equivalente dato che, se è vero che l'emissione del modello A1 può intervenire anche dopo l'inizio del distacco con efficacia retroattiva, tuttavia la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l'iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1 consente ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e degli eventuali ritardi correlati.

Ne consegue, secondo l'INL, che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento appare proporzionata alla necessità di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi e sufficiente per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata in modo improprio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2022).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
 - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;
 - lavori ad alte temperature;
 - lavorazione del vetro cavo;
 - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto):
 - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
 - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
 - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
 - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
 - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
 - elettrodomestici;
 - altri strumenti e apparecchi;
 - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
 - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it>.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;

- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MEDICO COMPETENTE E TUTELA DEI VIDEOTERMINALISTI IN SMART-WORKING

La sempre maggiore diffusione del lavoro in modalità c.d. agile (smart-working) impone ai datori di lavoro di porre in essere le previste tutele al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro. Stante la predetta situazione è stato presentato apposito interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificare se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

I tecnici del Ministero, con risposta n. 1/2023, dopo un approfondita disamina della vigente normativa concludono ricordando che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e quindi può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere della Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale è bene ricordare che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VALENZA DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO AI FINI DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Con il messaggio n. 730/2023 l'Inps ha diffuso precisazioni sulla questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) ai fini dell'applicazione o meno del massimale contributivo.

Secondo l'Istituto, la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della L. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della L. 613/1966, istitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l'Inps, che ha riconosciuto all'Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall'Inps), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Viene inoltre precisato che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966 (27 agosto 1966), durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SOSPENSIONE DEI TERMINI INAIL PER ISCHIA

Il D.L. 186/2022 ha disposto interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Con la circolare n. 7/2023 l'Inail fornisce le relative indicazioni operative.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti	
Destinatari	<p>La sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none">• riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia;• si applica esclusivamente alle PAT con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori (sede operativa, ossia quella dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante, non solo la sede legale, senza lavoratori occupati);• per le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori colpiti che al di fuori degli stessi, si possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.
Versamenti sospesi	<p>Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023;• la prima (scadenza 16 febbraio) e la seconda rata (scadenza 16 maggio) nel caso di rateizzazione del premio in 4 rate;• il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (scadenza 16 febbraio);• le rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie, in corso alla data del 26 novembre 2022. <p>Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
Adempimenti sospesi	<p>La sospensione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023, tenendo presente che le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia entro il 28 febbraio 2023, indicando le retribuzioni per tutte le PAT, quindi sia per quelle con Sedi operative nei territori colpiti, sia per quelle al di fuori di detti territori;• al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi realizzati nell'anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023, tenendo presente che le aziende plurilocalizzate che effettuano un intervento migliorativo valido su tutte le PAT devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2023, sia per le PAT con sedi operative nei territori

	colpiti, sia per quelle al di fuori di detti Comuni.
Modalità di sospensione	Per usufruire della sospensione occorre presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali" disponibile dal 1° marzo 2023 in www.inail.it dal menù " <i>Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati</i> ".
Ripresa dei versamenti e degli adempimenti	<p>Entro il 16 settembre 2023 bisogna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare in unica soluzione i premi sospesi; • pagare la prima rata, in caso di rateizzazione dei premi sospesi fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo; • riavviare i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione; • presentare, utilizzando i servizi <i>online</i>, le denunce retributive per l'autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione (dal 1° al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi Alpi <i>online</i>); • presentare, tramite i servizi online, le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi realizzati nel 2022 (dal 1° al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi online Riduzione per prevenzione). <p>In caso di pagamento rateale ex articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.L. 186/2022, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, salva la facoltà di estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione e versare in unica soluzione le somme dovute.</p>
Modalità di versamento dei premi sospesi	<p>Alla ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i versamenti in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 settembre 2023, "999260"; • per i versamenti rateali in massimo 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, "999261".
Cartelle di pagamento	L'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede autonomamente all'applicazione della sospensione.
Altri termini	<p>Rientrano nell'ambito applicativo della norma, essendo sospesi dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, la notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative. Pertanto, per i verbali che contengono illeciti amministrativi e per i provvedimenti sanzionatori notificati durante il periodo di sospensione o in data antecedente detto periodo, sono parimenti sospesi dal 26 novembre al 31 dicembre 2022 i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura minima e in misura ridotta.</p> <p>Nel medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per la presentazione di scritti difensivi e ricorsi amministrativi.</p>
DURC online	<p>In riferimento ai versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.</p> <p>La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte <i>ex lege</i> a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022.</p>

	In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare.
--	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VERSAMENTO PER PROROGA REGIME SPECIALE IMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con interpello n. 223/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla non applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis* (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012) a fronte dell'omesso versamento entro il 30 giugno 2022 previsto per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Considerato che il Decreto Crescita prevede che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dal decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2022, l'Agenzia ritiene che laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento.

Il non aver effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022 comporta l'impossibilità di beneficiare dell'estensione del regime agevolato per un ulteriore quinquennio, non potendosi ricorrere né all'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997 né, come ipotizzato dall'istante, all'istituto della remissione *in bonis*, dato che l'omesso versamento delle somme dovute entro il termine previsto non è riconducibile ad un adempimento "*formale*", cui fa riferimento la norma, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l'istituto in parola.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MAGGIORAZIONE AUU PER GENITORI RIMASTI VEDOVI

Con il messaggio n. 724/2023 l'Inps ha fornito nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell'AUU prevista dall'articolo 4, comma 8, D.Lgs. 230/2021, c.d. *bonus* per il secondo percettore di reddito.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è infatti prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, oltre al quale la maggiorazione non spetta.

La finalità del bonus è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare e, per tale motivo, la maggiorazione non può essere richiesta da un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l'Inps informa che il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.

Per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà perciò applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVI CONGEDI DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E PARENTALE IN UNIEMENS

Con la circolare n. 122/2022 l'Inps ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022, anche per quanto riguarda le modifiche apportate al Testo unico su maternità e paternità, tra le quali sono evidenziate l'introduzione di una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei medesimi lavoratori.

Per la corretta gestione dei suddetti congedi nei flussi di denuncia datoriale sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti e, con il messaggio n. 659/2023, l'Istituto di previdenza ha fornito le indicazioni per l'esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, nonché precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. Per gli eventi già denunciati con i vecchi codici e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati.

Flusso Uniemens

I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e ad altri Fondi speciali sono i seguenti:

- PDo, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria (articolo 3, comma 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 151/2001) indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino;
- PD1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino;
- PEO, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino;
- PE1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino;
- PBo, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;
- PB1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;
- TBo, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non

danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;

- TB1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale.

Restano validi i codici:

- MA2 (periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino);
- MAo (periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino).

I codici evento MBo e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Quanto ai congedi di paternità, il D.Lgs. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio abrogando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, e sostituendo la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell'articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001 e rinominando il congedo di cui al successivo articolo 28 in "*Congedo di paternità alternativo*". Le nuove disposizioni si applicano per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente, il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla L. 92/2012. Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022, mentre i periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione PF1, avente il significato di "*Congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. 105/2022*". Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il significato di "*Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex articoli 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. 151/2001*".

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

L'Inps fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell'evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MAo per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici PDo, PEO, PBo e TBo occorre compilare i flussi secondo le istruzioni della circolare n. 230/2016, valorizzando i seguenti elementi:

- <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore "C") o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore "N");
- <MonteOreGiornEquivalente> per l'ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore "C"), in cui indicare il numero di ore che compongono l'intera

giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L'elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. Per l'ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre>.

Nei casi di eventi relativi ai codici MA2, PDo, PD1, PEO, PE1 e PF1 dovrà essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici PBo, PB1, TBo e TB1, nell'elemento <SettAccredito> dovrà essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale).

Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento <SettAccredito>, dovrà essere valorizzato l'elemento <GiorniAccredito> indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento. Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1):

- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1;
- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino/<TipoInfoAggEvento> con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l'elemento <InfoAggEvento> deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni del paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022.

In caso di fruizione oraria (eventi MAO, PDo, PEO, PBo e TBo):

- Elemento <Lavorato> = S;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = (MAO, PDo, PEO, PBo e TBo);
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);
- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MAO, PDo, PEO, PBo e TBo) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = N. L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito. Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo in luogo dell'elemento <Settimana> dovrà essere valorizzato l'elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni

viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;

- diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>. In caso di eventi contraddistinti dai codici PBo - PB1 - TBo -TB1, non dovranno essere compilati i campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa", per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:
 - Codice L320, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PDo";
 - Codice L321, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1";
 - Codice L322, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PEO";
 - Codice L323, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1";
 - Codice L324, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino - Codice evento PBo";
 - Codice L325, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1";
 - Codice L326, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TBo (oraria) TB1 (giornaliero)";
 - Codice L327, avente il significato di "Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1".

- Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio Lo53 e Lo62, come di seguito ridenominati:
- Codice Lo53, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino" - Codice evento MA2;
- Codice Lo62, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino" - Codice evento MA0.
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio";
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che per procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, si deve continuare ad utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2023

L'Inps, con circolare n. 11/2023, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2023	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	567,94
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	53,95

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2023	Euro
Retribuzione giornaliera minima	29,98

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2023: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	750,00

⇒ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$(53,95 \text{ euro}) \times (6) / (40) = € 8,09 = \text{minimale di retribuzione oraria}$
--

Articolo 3-ter, D.L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2023	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	52.190,00
Importo mensilizzato	4.349,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2023	Euro
Trattamento minimo di pensione	567,94
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	227,18
Limite annuale per l'accredito dei contributi	11.813,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2023	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23

Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato	
Anno 2023	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	
Anno 2023	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.360,66

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile	
Anno 2023	Euro
Massimale annuo della base contributiva	113.520,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere	
Anno 2023	Euro
Massimale contributivo annuo	206.928,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con <i>handicap</i> in situazione di gravità	
Anno 2023	Euro
Retribuzione annua	53.687,00

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals

⇒ *Lavoratori dello spettacolo*

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2023	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	113.520,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	52.190,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2023		
Fasce di retribuzione giornaliera	Massimale di retribuzione giornaliera	Giorni di contribuzione accreditati

		imponibile	
da Euro	a Euro	Euro	
828,01	1.656,00	828,00	1
1.656,01	4.140,00	1.656,00	2
4.140,01	6.624,00	2.484,00	3
6.624,01	9.108,00	3.312,00	4
9.108,01	11.592,00	4.140,00	5
11.592,01	14.904,00	4.968,00	6
14.904,01	18.216,00	5.796,00	7
18.216,01	In poi	6.624,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 167 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

⇒ Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2023	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 827.562 euro	113.520,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	52.190,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995	
Anno 2023	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.652 giornalieri.	364,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	167,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ALIQUOTE 2022 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 12/2023, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un aumento dello 0,51% dell'aliquota della Gestione separata per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per far fronte agli oneri dell'Isco.

Contribuzione 2023 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2023	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2023 è pari a 113.520 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto 2023 deve essere calcolato con le aliquote per il 2023.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2022.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2023 è pari a 17.504 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.200,96 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- 4.591,30 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.902,35 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.131,65 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2023

L'Inps, in considerazione della comunicazione ISTAT che reso noto la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 nella misura del 8,1%, ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici.

Con la circolare n. 13/2023 l'Istituto ha precisato che restano in vigore la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull'aliquota complessiva e che per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La L. 234/2021, ha previsto, all'articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,58 (0,40) [2]	€ 1,59 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,78 (0,45) [2]	€ 1,79 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,17 (0,55) [2]	€ 2,18 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,15 (0,29) [2]	1,16 euro (0,29) [2]
[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).			
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

B. Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,69 (0,40) [2]	€ 1,70 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,91 (0,45) [2]	€ 1,92 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,32 (0,55) [2]	€ 2,33 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,23 (0,29) [2]	€ 1,24 (0,29) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri per i periodi di competenza 2023

Con esonero del 50% senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,38 (0,20) [2]	€ 1,39 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,55 (0,22) [2]	€ 1,56 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 1,89 (0,27) [2]	€ 1,90 (0,27) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,00 (0,14) [2]	€ 1,01 (0,14) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,49 (0,20) [2]	€ 1,50 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,68 (0,22) [2]	€ 1,69 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,04 (0,27) [2]	€ 2,05 (0,27) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore	€ 5,75	€ 1,08 (0,14) [2]	€ 1,09 (0,14) [2]

settimanali			
<p>[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).</p> <p>[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.</p>			

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2023

Come di consueto, ad inizio anno, l'Inps provvede ad emanare un'apposita Circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

La circolare n. 19, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2023.

Posto che l'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, nell'ultimo anno, come pari all'8,1%, ciò comporta, quindi, che per l'anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sarà pari a 17.504,00 euro.

Vengono quindi indicate le aliquote, per il corrente anno, riguardo la contribuzione sul predetto minimale:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24,00%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Da quanto tutto sopra, derivano questi contributi annui / mensili minimi:

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

- Artigiani 4.208,40 euro (annui) - 350,70 euro (mensili)
- Commercianti 4.292,42 euro (annui) - 357,70 euro (mensili)

Per quanto concerne il contributo oltre il minimale, dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504,00 euro annui, esso viene calcolato sulla base delle aliquote innanzi esposte; ciò fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 52.190,00 euro. Oltre tale soglia, infatti, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Si ricorda che il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annualmente stabilito, che per il 2023 sarà pari a 86.983,00 euro.

Viene fatto rilevare che il predetto limite riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni ART – COM con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che comunque possano fare valere anzianità contributiva a tale data. Al contrario, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, 113.520,00 euro; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

È importante notare come il contributo IVS, dovuto da artigiani e commercianti, sia calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza), e sia rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).

Nel caso il titolare del rapporto contributivo abbia dei collaboratori, possono verificarsi queste casistiche e le conseguenti modalità operative:

- a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa ed i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Una indicazione viene fornita riguardo la possibilità, su richiesta da parte del soggetto in regime fiscale forfetario, di ottenere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta; tale riduzione si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale anche per l'anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Attenzione perché i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2022, ed intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, dovranno comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023. Infine, i soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso del 2023, ed intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.

L'Inps ricorda che continua ad applicarsi, anche per l'anno 2023, la disposizione relativa alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti aventi più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Di seguito le scadenze di pagamento della contribuzione in esame, da versare a mezzo Modello F24:

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023 PER OTI E OTD

Con la recente circolare n. 18/2023, l'Inps fornisce indicazioni in relazione alla contribuzione 2023 per operai a tempo determinato e indeterminato, nel settore agricolo.

Per l'anno 2023, l'aliquota contributiva del settore in esame è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Una distinzione deve essere operata per quanto concerne l'aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale. In tale fattispecie, per l'anno 2023, l'aliquota contributiva settoriale resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Una speciale indicazione concerne le imprese cooperative, ed i loro consorzi, inquadrati nel settore, le quali, dal 1° gennaio 2022, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data; per tale motivo non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% dovuta per la disoccupazione agricola.

Viene affrontato anche l'argomento dei minimali, ai fini contributivi, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2023 è il seguente: $53,95 \text{ euro} \times 6/39 = 8,30 \text{ euro}$.

I contributi dovuti all'INAIL, dal 1° gennaio 2023, per gli operai agricoli dipendenti, restano invariati rispetto allo scorso anno: assistenza infortuni sul lavoro, 10,1250%; addizionale infortuni sul lavoro, 3,1185%.

Infine, viene spiegato che anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2023, non hanno subito variazioni, restando le seguenti:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	-	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2023 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 14/2023, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del Fis, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e Alas, dell'Iscro, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2023.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.321,53	1.244,36

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.585,84	1.493,23

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali
--

anno 2023	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.222,51

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2023, non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l'importo di 881,23 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 8.972,04 euro.

Assegno per attività socialmente utili

anno 2023	Euro
importo mensile	656,44

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2022	Euro
importo annuo (1.470,99*41%)	603,11
importo triennale	1.809,32
importo mensile (603,11/12)	50,26

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AUMENTO EX TUR – INDICAZIONI INPS E INAIL

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall'8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Tale incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro; sia l'Inps che l'Inail sono, quindi, intervenuti, in via amministrativa, per chiarire tali effetti.

Inps, circolare n. 17/2023

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall'8 febbraio 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dall'8 febbraio 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

La decisione della Banca Centrale Europea comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura dell'8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8;
- resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b, primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8,50% annuo.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura dell'ex Tur, mentre nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del Tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse ex Tur è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dall'8 febbraio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Inail, circolare n. 5/2023

Dall'8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,50% misura delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all' 8,50% nelle seguenti ipotesi:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%, dall'8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.